



Città di ALESSANDRIA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 – <i>Termini e modalità di presentazione della domanda</i>	2
Articolo 4 – <i>Importi dovuti</i>	2
Articolo 5 – <i>Perfezionamento della definizione</i>	3
Articolo 6 – <i>Diniego della definizione</i>	3
Articolo 7 – <i>Entrata in vigore</i>	3
Articolo 8 – <i>Rinvio alle disposizioni di legge</i>	3

Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con Legge 21/06/2017 n. 96, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali attribuite alla giurisdizione tributaria.

Articolo 2 – *Oggetto della definizione agevolata*

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017; rientrano nella possibilità di definizione anche i tributi propri affidati in gestione a terzi.

Articolo 3 – *Termini e modalità di presentazione della domanda*

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 – *Importi dovuti*

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:

- a) l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
- b) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto.

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio e quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, di cui all'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con Legge 225/2016.

4. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6 Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Articolo 5 – *Perfezionamento della definizione*

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

Se l'importo dovuto è superiore a duemila euro, è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:

- a) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
- b) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
- c) il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.

2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 – *Diniego della definizione*

1. Il Comune, o i soggetti terzi gestori di tributi comunali, notificano l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

Articolo 7 – *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Articolo 8 – *Rinvio alle disposizioni di legge*

1. Per tutto quanto ivi non specificato, si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con Legge 21/06/2017 n. 96, ed alle successive modifiche od integrazioni che dovessero intervenire e che si intendono automaticamente recepite ove non sia prevista una nuova espressione di volontà da parte dell'Ente.